

Cassazione penale sez. V, 23/10/2018, (ud. 23/10/2018, dep. 10/12/2018), n. 55260

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PISTORELLI Luca - Presidente -
Dott. MAZZITELLI Caterina - Consigliere -
Dott. SCARLINI Enrico V - rel. Consigliere -
Dott. MOROSINI Elisabetta - Consigliere -
Dott. AMATORE Roberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
R.G., nato a (OMISSIS);
V.R., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 27/02/2017 del TRIB. MINORENNI di CALTANISSETTA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO;
lette le conclusioni del P.G., Dott.ssa ZACCO Franca, che ha chiesto l'annullamento con
rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1 - Con sentenza del 27 febbraio 2017, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta dichiarava non luogo a procedere nei confronti di R.S. in ordine al delitto continuato di minaccia aggravata, perché lo stesso, al momento del fatto, non era imputabile perché di età inferiore agli anni quattordici.

2 - Propongono ricorso i genitori dell'imputato, in rappresentanza del medesimo, a mezzo del difensore, lamentando, con l'unico motivo, la violazione di legge avendo il giudice deciso sulla base della sola querela sporta contro l'imputato senza consentire al medesimo di interloquire, instaurando il necessario contraddittorio sul compendio probatorio.

L'imputato, infatti, non aveva ricevuto alcun avviso di conclusione delle indagini preliminari, non era stato previamente avvertito della pronuncia della sentenza e non si era nemmeno proceduto alla notifica della stessa. Della sua esistenza erano venuti a conoscenza i genitori dell'imputato grazie ad un accesso in cancelleria.

L'interesse a proporre il ricorso deriva dal fatto che la detta pronuncia, divenuta irrevocabile, va iscritta nel casellario giudiziale fino alla maggior età e ciò comporta un danno per il minore.

La Corte di cassazione (Sez. 2, n. 16769 del 22/04/2015) ha, del resto, chiarito come l'applicazione del D.P.R. n. 488 del 1988, art. 26 debba essere preceduta dalla valutazione della possibilità di giungere ad un proscioglimento nel merito, possibilità che presuppone l'instaurarsi del contraddittorio. Altrimenti violando i principi fissati nell'art. 40 della Convenzione di New York e nell'art. 6 della Convenzione EDU.

3 - Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Dott.ssa Zacco Franca, condividendo le ragioni del ricorso, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso promosso nell'interesse dell'imputato è fondato e va pertanto accolto.

1 - Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 26 (la raccolta delle disposizioni relative al processo penale a carico di imputati minorenni) prevede che "in ogni stato e grado del procedimento, il giudice, quando accerta che l'imputato è minore degli anni quattordici, pronuncia, anche d'ufficio, sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile."

Sull'interpretazione di tale disposizione, ed in particolare sulla necessità di instaurare il contraddittorio nei confronti dell'imputato, minore degli anni quattordici, questa Corte ha ritenuto, con un primo indirizzo interpretativo, che la lettera della norma imponesse l'immediata declaratoria della non imputabilità senza, pertanto, che sia necessario comunicare la pendenza del procedimento al minore per consentirgli l'eventuale difesa nel merito dell'accusa mossagli (in tal senso: Sez. 5, n. 49863 del 25/11/2009, Rv. 245815).

Un orientamento che, però, trova smentita in tutte le ulteriori pronunce sul tema (Sez. 5, n. 18052 del 17/01/2012, Rv. 253758; Sez. 5, n. 24696 del 23/04/2014, Rv. 260572; Sez. 3, n. 49603 del 20/09/2016, Rv. 268613) in cui si è, invece, affermato che la sentenza di non luogo a procedere D.P.R. n. 488 del 1988, ex art. 26 per difetto di imputabilità del minore postula il necessario accertamento di responsabilità dell'imputato e delle ragioni del mancato proscioglimento nel merito. E ciò in considerazione delle conseguenze che al minore possono derivare in tema di applicazione di misure di sicurezza che l'art. 224 cod. pen. consente di ordinare anche nei confronti del minore degli anni quattordici.

A ciò si aggiunge l'ulteriore effetto sfavorevole, non eventuale, come l'applicazione della misura di sicurezza, ma certo, rilevato nel presente ricorso: l'iscrizione nel casellario giudiziale del provvedimento definitivo di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, ai sensi del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 3, comma 1, lett. f), iscrizione che viene cancellata solo al raggiungimento della maggiore età ai sensi dell'art. 5, comma 4, del medesimo D.P.R.

In vista di tali effetti pertanto l'applicazione del citato art. 26 deve essere preceduta dalla instaurazione del contraddittorio così da consentire al minore di apprestare le sue difese per pervenire ad un eventuale proscioglimento nel merito che non consentirebbe

nè l'applicazione di misure di sicurezza, né l'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale.

Una diversa conclusione, peraltro, porrebbe problemi di costituzionalità, quantomeno in riferimento al diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost. e dall'art. 6 della Convenzione EDU.

2 - La sentenza impugnata, pronunciata senza instaurare il contraddittorio nei confronti del ricorrente R.S., va pertanto annullata, senza rinvio, nella parte che lo riguarda, con trasmissione degli atti al medesimo Tribunale per l'ulteriore corso.

La minore età del ricorrente impone l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione della presente sentenza.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di R.S. e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale per i minorenni di Caltanissetta per l'ulteriore corso.

Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2018